

Statuto

Associazione ex-Allievi dell'Istituto di Istruzione Superiore A. Moro

Articolo 1

E' istituita in Rivarolo Canavese l'Associazione ex-Allievi dell'Istituto di Istruzione Superiore A. Moro, costituito dalla fusione nel 1997 dell'Istituto tecnico d'istruzione superiore ITIS Lagrange e del Liceo Scientifico A.Moro, con sede in Rivarolo Canavese presso l'Istituto stesso.

Articolo 2

L'associazione si propone i seguenti scopi:

- mantenere il legame ideale e sentimentale con la vecchia scuola, tra le vecchie e nuove generazioni di studenti;
- commemorare e celebrare maestri ed allievi che particolarmente si sono resi benemeriti;
- contribuire all'incremento dei mezzi assistenziali e scientifici dell'Istituto;
- favorire riunioni e manifestazioni di ex-allievi con ogni forma di attività culturale e sociale;
- vivificare e sviluppare i vincoli spirituali e morali esistenti fra gli ex-allievi dell'Istituto, costituendo un centro permanente di relazioni al fine di mettere gli ex-allievi in grado di prestarsi amichevole appoggio nelle varie circostanze della vita.

Articolo 3

Alla Associazione può appartenere in qualità di socio qualsiasi persona di età non inferiore agli anni 18, che abbia frequentato l'Istituto per almeno due anni o vi abbia conseguito il diploma di maturità in seguito ad almeno un anno di frequenza.

Possono inoltre essere soci i professori che abbiano ricoperto la carica di Preside per almeno un anno o che abbiano esercitato l'insegnamento per almeno due anni presso l'Istituto di Istruzione Superiore A. Moro, ex Itis Lagrange e Liceo Scientifico Aldo Moro, che abbiano lasciato il servizio oppure siano passati ad un incarico diverso da quello di insegnante o preside nelle scuole secondarie superiori e persone con altre cariche che abbiano prestato servizio per almeno due anni.

I soci possono essere sostenitori, ordinari e studenti universitari.

In casi speciali il Consiglio potrà altresì ammettere in qualità di soci aderenti Enti o persone che abbiano avuto particolari legami con l'Istituto o con l'Associazione e che comunque, per l'opera da essi svolta, abbiano acquistato titoli di benemerita verso il sodalizio.

In determinati speciali casi, il Consiglio potrà altresì attribuire la qualifica di socio onorario.

I soci che intendono dimettersi devono fare pervenire le loro dimissioni entro il mese di giugno.

In caso diverso l'adesione si intende rinnovata per l'anno seguente con l'obbligo di corresponsione della quota relativa. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 4

L'ammissione dei soci di ogni categoria è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, la partecipazione alla vita associativa non è temporanea.

Articolo 5

La qualità di socio si perde per volontaria dimissione o per esclusione; questa avviene per deliberazione del Consiglio Direttivo, per gravi motivi di natura morale o per altre cause obiettivamente accertate dal Consiglio stesso.

Articolo 6

E' richiesta ai soci una quota annua il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Gli organi dell'associazione sono: il Presidente, i Vice Presidenti, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ed il Collegio dei Revisori dei Conti. L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera.

Articolo 8

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti legali l'Associazione; egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale. In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito da uno dei Vice Presidenti che ha maggiore anzianità di consiglio ed in caso di parità il più anziano di età.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; ne promuove l'attività ordinaria in conformità alle decisioni dell'Assemblea, deliberando a maggioranza semplice; forma e modifica il regolamento dell'Associazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo si compone di 11 membri eletti dall'Assemblea generale, nonché dei rappresentanti delle sezioni esterne di cui all'articolo 20, se nominati.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio così nominato avrà la facoltà di nominare per cooptazione non più di quattro altri membri, che scadranno insieme con gli altri Consiglieri. Il Consiglio può nominare, sempre nel suo seno, un Comitato Esecutivo determinando il numero e i poteri dei suoi componenti.

Articolo 11

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea generale durano in carica due anni; i Consiglieri scaduti sono rieleggibili.

I Consiglieri che non partecipino ad almeno tre sedute valide consecutive saranno dimissionati dal mandato.

I Consiglieri che venissero a cessare dalla carica nel corso dell'anno potranno essere sostituiti per cooptazione. I

membri così nominati scadranno dalla carica insieme col Consiglio.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri si intenderà dimissionario l'intero Consiglio.

Articolo 12

L'Assemblea è l'organo sovrano e normativo dell'Associazione e si compone di tutti i Soci dell'Associazione; è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Essa è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque ne sia il numero purchè alla presenza della maggioranza del Consiglio.

Articolo 13

L'Assemblea approva la relazione morale e finanziaria ed il rendiconto economico e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo; formula proposte e determina l'attività dell'Associazione; apporta eventuali modifiche allo Statuto.

Articolo 14

La convocazione dell'Assemblea deve essere disposta quando ne sia fatta richiesta da almeno 50 soci con l'indicazione dell'oggetto da deliberare. L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, via posta elettronica, via fax, inviata a tutti i soci almeno dieci giorno prima della riunione. Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati a cura del Consiglio Direttivo a disposizione dei soci presso la sede.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione, si compone di tre membri effettivi. I membri effettivi nominano fra di loro il Presidente del Collegio.

Articolo 16

L'elezione del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti può anche essere fatta per referendum, a giudizio del Consiglio Direttivo e secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Articolo 17

La chiusura dell'anno sociale è fissata al 30 settembre ogni anno.

Articolo 18

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto, potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo regolamento sociale, nei limiti delle norme statutarie, ai sensi dell'art. 9 del presente. Tale regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione, per ratifica, dell'assemblea.

Articolo 20

E' consentita la costituzione di Sezioni dell'Associazione ex-allievi dell'Istituto di Istruzione Superiore A. Moro in ogni località che non sia Rivarolo Canavese, quando almeno nove ex-allievi residenti in tale località, con atto da loro sottoscritto e approvato dal Consiglio Direttivo, dichiarino di voler costituire la Sezione e di accettare lo Statuto dell'Associazione.

Le Sezioni godono piena autonomia per quanto riguarda l'amministrazione, l'ordinamento interno e le iniziative locali. Le Sezioni sono rappresentate nel Consiglio Direttivo da un loro membro, a questo scopo designato dalla sezione stessa ed approvato dal Consiglio Direttivo.